



Deliberazione n. 136/2023/PAR  
Comune di Rieti

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

Roberto BENEDETTI	Presidente
Laura d'AMBROSIO	Consigliera
Francesco SUCAMELI	Consigliere
Vanessa PINTO	Consigliera
Ottavio CALEO	Primo referendario
Annalaura LEONI	Prima referendaria - relatrice
Giuseppe LUCARINI	Primo referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Giulia RUPERTO	Referendaria

nella camera di consiglio del 19 settembre 2023

ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la l. 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTA la nota n. 15318 del 20 giugno 2023 con cui il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) del Lazio ha trasmesso una richiesta di parere del sindaco *pro tempore* del comune di Rieti, Presidente del Consorzio Sociale RI/1;

VISTA l'ordinanza n. 51 del 12 settembre 2023, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITA la relatrice, Annalaura Leoni;

**RITENUTO IN FATTO**

Con nota del 20 giugno 2023 il Consiglio delle autonomie locali del Lazio ha trasmesso richiesta di parere del Sindaco del Comune di Rieti, nella sua qualità anche di Presidente del Consorzio Sociale RI/1, in merito alle capacità assunzionali dei

Consorzi tra enti locali per la gestione e l'erogazione dei servizi socioassistenziali, più specificamente riguardante l'esatta interpretazione e l'applicazione dell'art. 57, comma 3-septies, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in l. 13 ottobre 2020, n. 126.

In particolare, è richiesto se *“un Consorzio, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni del personale, possa considerare come utili, ai fini della determinazione della propria capacità assunzionale a tempo indeterminato e dei limiti della relativa spesa di personale, le risorse provenienti da fonti eterofinanziate (fondi regionali, fondi europei, etc.)”*.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Precede l'esame nel merito del quesito la verifica d'ammissibilità sotto il profilo soggettivo (legittimazione del richiedente) ed oggettivo (attinenza dell'interrogativo posto alla contabilità pubblica).

1.1. Preliminarmente si osserva che l'istanza risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto formulata dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Rieti ed inviata tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto delle formalità previste dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Ai fini delle valutazioni di ammissibilità soggettiva non assume, pertanto, rilevanza che la richiesta provenga dallo stesso anche nella sua qualità di Presidente del Consorzio sociale RI/1, ente costituito da comuni della Provincia di Rieti ai sensi degli artt. 31 e 114 del d.lgs. n. 267/2000, per la gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell'ambito territoriale del distretto “Rieti 1”, *ex se* non legittimato ad attivare l'esercizio della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo e della Corte dei conti, come chiarito dalla Sez. delle autonomie con deliberazione 1/2021/QMIG, secondo la quale *“solo le Unioni, e non altre forme associative (consorzi, ATO, etc.), possono essere assimilate al comune, anche per quanto riguarda la possibilità di accedere alla Corte dei conti in funzione consultiva”* (in termini, SRC Toscana 158/2023/PAR).

Occorre, tuttavia, osservare che la stessa Sezione delle Autonomie ha affermato che *“la legittimazione soggettiva alla richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo non viene meno nei casi in cui il criterio orientativo che si chiede di esprimere sia destinato ad avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente, purché sia giustificato dall'esercizio di attribuzioni intestate all'ente formalmente legittimato. Resta fuori da quest'ambito solo la mera funzione di “nuncius” che il soggetto legittimato potrebbe*

*assumere, ove si limitasse solo a proporre una questione interpretativa la cui soluzione non potrebbe avere alcun effetto nell'ambito delle proprie attribuzioni"* (del 4/2014/QMIG); pertanto, la sottoscrizione del quesito da parte del Sindaco di un Comune aderente a Consorzio, nell'ipotesi di questione direttamente riferibile a quest'ultimo - come nella fattispecie la formulazione della richiesta potrebbe far ritenere - non può considerarsi sufficiente ad elidere il difetto di legittimazione soggettiva a richiedere l'esercizio della funzione consultiva della Corte dei conti.

D'altro canto, il quesito posto risulta espressivo, al di là della formulazione, di un'esigenza interpretativa d'interesse per gli stessi enti consorziati e pertanto da ritenere ammissibile sotto il profilo soggettivo.

1.2. Devono ritenersi, altresì, integrati i presupposti di ammissibilità oggettiva, poiché la richiesta - connotata da generalità e astrattezza - concerne l'interpretazione di disposizioni riguardanti vincoli relativi alla spesa per il personale, riconducibili, pertanto, alla nozione di "*contabilità pubblica*", come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile (cfr., tra le più recenti, Sez. Autonomie 4/2021/QMIG; SRC Toscana 158/2023/PAR; SRC Lombardia 4/2021/QMIG; SRC Veneto 5/2022/PAR).

### **MERITO**

Con il quesito posto si chiede di chiarire, alla luce in particolare di quanto previsto dall'art. 57, comma 3-*septies*, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, se possano utilmente considerarsi, ai fini della determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato e dei limiti della spesa di personale dei consorzi tra enti locali, risorse provenienti da fonti eterofinanziate, quali - menzionati dall'istante a titolo esemplificativo - fondi regionali e fondi europei.

In merito a quanto richiesto, si osserva quanto segue.

La disciplina delle facoltà assunzionali degli enti locali è stata profondamente innovata nel 2019, con l'introduzione dell'art. 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in l. 28 giugno 2019, n. 58, che ha sostituito la previgente regolamentazione fondata sulla logica del c.d. *turn over*, introducendo un modello ispirato al criterio della sostenibilità finanziaria della spesa del personale; è stato, quindi, stabilito che "*i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio*

*asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione" (comma 2).*

*L'art. 57, comma 3-septies, citato prevede che "A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".*

*Il meccanismo introdotto dall'art. 57, comma 3-septies, risulta, peraltro, espressamente richiamato dall'art. 1, comma 801, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, secondo il quale "Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126".*

*Ebbene, la disposizione in esame espressamente sancisce la "neutralità" sia della spesa, sia della correlata entrata, relativa all'assunzione di personale etero-finanziata, così escludendone la rilevanza ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui al citato art. 33 del d.l. n. 34/2019 (in tal senso anche SRC Lombardia 65/2021/PAR).*

È d'obbligo evidenziare che tale peculiare regime riguarda spese di personale "finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa", atteso che – al pari – concerne altresì le corrispondenti entrate correnti poste a copertura di tali spese.

La disciplina è, peraltro, coerente con i principi di carattere generale in materia di corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato da parte degli enti territoriali (SRC Liguria 91/2020/PAR) e si inserisce nel quadro normativo applicabile alle specifiche fonti di finanziamento.

**P.Q.M.**

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

**DISPONE**

che copia della deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, all'ente istante e al Consiglio delle autonomie locali del Lazio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 19 settembre 2023.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

*f.to digitalmente*  
Annalaura LEONI

IL PRESIDENTE

*f.to digitalmente*  
Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 25 settembre 2023.

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

*f.to digitalmente*  
Aurelio CRISTALLO